

Esente da bollo  
ex art. 82  
comma 5 del  
D.lgs. 117/2017

## SCHEMA DI CONVENZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)**

**Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303**

OGGETTO: Convenzionamento ai sensi dell'art.55 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) per lo sviluppo e realizzazione di una co-progettazione per l'assistenza sanitaria nel Punti di Primo Intervento (PPI) e del correlato soccorso in ambulanza a Lignano Sabbiadoro (UD) per la durata della stagione estiva 2064 con possibile rinnovo per il 2027.

**FC25SER136- CIG B94D00BB08**

tra

**l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale** (di seguito "ASU FC" o "Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall'Avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi.

e

**ETS** con sede legale in \_\_\_\_\_  
(C.F. e P.IVA n. \_\_\_\_\_), rappresentato da \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, sita in via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato anche "Ente", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche "Parti".

*Premesso che*

- l'Ente del Terzo Settore è definito all'art.4 del D.lgs. n. 117/2017;
- l'Ente è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017);
  - con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi è stato approvato l'Avviso pubblico ed i relativi allegati per la selezione finalizzata allo sviluppo e alla realizzazione di una co-progettazione per l'assistenza sanitaria nel Punto di Primo Intervento (PPI) e del correlato soccorso in ambulanza a Lignano Sabbiadoro (UD) per la durata della stagione estiva 2026 con possibile rinnovo per il 2027;
- l'Avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale alla sezione Avvisi e bandi con il Terzo Settore per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- in risposta all'Avviso anzidetto l'Ente ha presentato la propria manifestazione di interesse dd.\_\_\_\_\_;
- ASU FC, in data \_\_\_\_\_ ha provveduto, alla verifica della documentazione amministrativa "Busta A - Amministrativa" per l'accertamento dei requisiti richiesti e necessaria per poter accedere alla fase successiva relativa alla valutazione della proposta progettuale contenuta nella "Busta B - Tecnica";
- con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata nominata apposita Commissione per la valutazione della proposta progettuale contenuta nella "Busta B - Tecnica";
- all'esito dei lavori della Commissione, la quale ha proceduto alla valutazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Avviso, con

Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è proceduto ad approvare il verbale della Commissione e selezionare, sulla base della graduatoria dei punteggi e sulla scorta del sopra citato verbale, l'Ente \_\_\_\_\_ per la realizzazione del co-progetto;

- nelle giornate \_\_\_\_\_ si sono tenuti i tavoli di co-progettazione per la definizione congiunta dei punti cardine del progetto (ovvero azioni, tempi, modalità, risorse ecc.) propedeutici all'avvio del servizio;
- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, l'Ente \_\_\_\_\_ ha altresì prestato apposita garanzia a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, domiciliata in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00) emessa in data \_\_\_\_\_ (la garanzia ammonterà al 10% dell'importo rimborsabile per singola durata stagionale);

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1) - PREMESSE**

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 ) - OGGETTO**

ASU FC seleziona l'Ente \_\_\_\_\_, per lo sviluppo e la realizzazione congiunta di una co-progettazione per l'assistenza sanitaria nel Punto di Primo Intervento (PPI) e del correlato soccorso in ambulanza a Lignano Sabbiadoro (UD) per la durata della stagione estiva 2026 con possibile rinnovo per il 2027.

L'Ente si impegna a sviluppare ed attuare il progetto congiuntamente ad ASU FC nei termini concordati in sede di riunione ai Tavoli di co-progettazione e nel

rispetto delle normative vigenti e delle direttive, prescrizioni e disposizioni di ASU FC nonché di quanto specificato nei documenti inerenti.

**Art. 3) - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO**

La durata della Convenzione si intende coincidente con l'apertura del Punto di Primo intervento (PPI) di Lignano Sabbiadoro secondo il calendario in Avviso è in conformità a quanto previsto dal Piano di Emergenza Urgenza così come deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n.2039 del 16 ottobre 2015 e successivo DGR FVG n.2064 del 22 dicembre 2023.

La convenzione, su richiesta di ASU FC, potrà essere oggetto di rinnovo per la successiva stagione estiva 2027.

**Art. 4) - GARANZIA PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI**

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, l'Ente presta apposita garanzia citata in premesse.

La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Ente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ASU FC ha il diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata opera nei confronti di ASU FC a far data dalla stipula della Convenzione.

La garanzia opera per singola durata stagionale e, comunque, sino alla completa

ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASU FC, per quanto di ragione, verso l'Ente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni convenzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Ente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall'ASU FC.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASU FC ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

#### **Art. 5) – RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., viene valutata l'eventuale presenza di richi interferenziali nei luoghi e nelle attività oggetto della co-progettazione.

L'Ente ha l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele indicate da ASU FC nel documento unico per la valutazione dei rischi dalle interferenze (DUVRI), che verrà predisposto da ASU FC all'atto della sottoscrizione della Convenzione, nonché alle eventuali disposizioni successivamente date dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La violazione di tale obbligo comporterà inadempimento contrattuale. Durante l'esecuzione del servizio il DUVRI può eventualmente essere aggiornato e/o modificato e/o integrato, in caso di variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative dei servizi inerenti alla co-progettazione. ASU FC si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica svolti dai

propri servizi preposti atti a certificare l'ottemperanza di quanto sottoscritto da ogni parte coinvolta. ASU FC trasmetterà pertanto all'Ente, per tutti gli adempimenti conseguenti, il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dalle Interferenze (DUVRI).

#### **ART. 6) - OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

L'Ente dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs n.81/08 e s.m.i., nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

L' Ente dovrà:

-dotare il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi resi nonché adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia degli addetti che delle terze persone;

-comunicare ad ASU FC, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del soggetto responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione relativa alla Valutazione di rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Le Parti procederanno alla stesura di un Piano di coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Il personale dell'Ente dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso di giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell'Ente stesso).

I controlli sanitari, a cura ed a spese dell'Ente stesso, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto della co-progettazione

individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione di

ASU FC e dal medico competente dell'Ente (D.Lgs. 81/2008).

Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

In ogni momento la Direzione aziendale potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati. L'Ente dovrà inoltre, conservare nella cartella personale di ogni operatore - ed esibire su richiesta di ASU FC - durante il periodo di co-progettazione, la documentazione comprovante la certificazione di idoneità lavorativa degli operatori (redatta dal Medico competente), la situazione vaccinale e gli esami ematochimici effettuati.

#### **Art. 7) - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Ente si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti al servizio, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento adottato da ASU FC, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale [www.ASUFC.sanita.fvg.it](http://www.ASUFC.sanita.fvg.it), pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **ART. 8) - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Trattandosi di servizio di pubblico interesse considerato essenziale l'Ente dovrà assicurarne e garantirne l'erogazione senza soluzione di continuità e conformemente alla vigente normativa in tema di sciopero.

Il servizio dovrà essere assicurato anche qualora il personale dell'Ente sia coinvolto in vertenze sindacali, o assente per malattia, infortunio e/o altre cause di forza maggiore; l'Ente dovrà pertanto impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'Ente dovrà segnalare ad ASU FC a mezzo PEC, la data dello sciopero programmato con un anticipo di almeno cinque giorni, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.17.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Ente potrà sospendere

- a qualsiasi titolo - la prestazione dei servizi.

#### **Art. 9) - ASSICURAZIONE DANNI**

Le prestazioni ed i servizi che verranno resi dalle Parti durante lo svolgimento della co-progettazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dei documenti di cui alla procedura FC25SER136, di quanto concordato congiuntamente durante le sedute ai Tavoli, nonché di quanto contenuto nella presente Convenzione e nei documenti inerenti alla co-progettazione in essere oltre che nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'Ente è responsabile, durante lo svolgimento del servizio e/o per cause a questo inerenti, per qualsiasi danno arrecato, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà dell'ASU FC e di terzi. L'Ente deve pertanto dotarsi di polizza assicurativa garantendo:

- il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all'ASU FC connessi all'esecuzione del servizio;
- il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità dell'Ente e di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche);
- la responsabilità verso il personale dell'Ente relativa agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale addetto, malattie professionali, etc.

A tale riguardo l'Ente dovrà presentare, all'atto della stipula della convenzione, un'idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi, di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge e vincolata a favore di ASU FC, che copra ogni rischio per danni, lesioni o morte, comunque arrecati a persone, beni di

proprietà di ASU FC in uso da parte dell'ETS ovvero cose di ASU FC e/o terzi (compresi gli stessi fruitori del servizio in questione), con massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro, idonea a garantire i rischi connessi all'attività descritta (D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 art. 4 co.1 c), con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e/o proroghe.

L'oggetto della copertura della polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'co-progettazione, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione del Servizio, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale della Convenzione con conseguente escussione della fidejussione. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prontamente prodotto in copia ad ASU FC.

- RCA per ciascun mezzo impiegato per il servizio.

La copertura RCA deve prevedere per ciascun mezzo un massimale non inferiore ad €. 6.450.000,00 per sinistro, con il limite per sinistro non inferiore ad €. 6.450.000,00 per danni a persone e non inferiore ad €. 1.300.000,00 per danni a cose.

A dimostrazione di tale obbligo l'Ente ha prodotto copia della polizza assicurativa, agli atti dell'ASU FC. emessa da ..... in data ..... Filiale di ....., Via ....., n ...., per un massimale non inferiore a Euro xxxxxxxxxxxx (Euro xxxx,00), vigente per tutta la durata della Convenzione.

Inoltre, il personale messo a disposizione dall'Ente per l'esecuzione del servizio dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 art. 4 co.2 b).

Le polizze e le relative ricevute di versamento devono essere presentate dall'Ente per ciascun professionista impiegato prima della stipula della convenzione. Non è possibile adempiere alla prestazione con personale che non sia coperto da una polizza assicurativa.

Se nel corso del rapporto si dovessero inserire nuovi collaboratori, la polizza dovrà essere presentata prima dell'inserimento in servizio del nuovo medico ad ASU FC.

#### **ART. 10) - MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO**

Sulla base del progetto e delle risorse messe in campo da ambo le Parti, verrà definita la corresponsione del rimborso delle spese sostenute.

Il riconoscimento del rimborso avverrà solo previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione da parte di ASU FC del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

ASU FC rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment) e in rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015, cosiddetta "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

L'Ente assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

## **Art. 11) - SPESE RIMBORSABILI**

Il Contributo offerto si intende comprensivo di:

- costi diretti ed indiretti per il personale impiegato, precisando che il prezzo orario massimo rimborsabile del personale medico e infermieristico è quello previsto nella Tabella A del DM 17.06.2024;
- costi relativi ai mezzi di soccorso/attrezzature impiegate e i relativi costi di manutenzione;
- costi relativi al materiale di consumo/divise/DPI necessari per tutte le attività gestite;
- costi per i prodotti per la pulizia e sanificazione degli ambienti, altri beni previsti dal presente documento;
- costi relativi al servizio pulizie locali/lavanderia;
- spese generali;
- oneri di natura fiscale e qualsiasi altro onere in capo all' Ente.

E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente co-progettazione. Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della co-progettazione.

L'importo massimo complessivo rimborsabile per l'intera durata stagionale 2026 della co-progettazione, corrisponde all'importo stimato dall'Ente nel prospetto relativo alla stima dei costi totali previsti per la proposta progettuale presentata ovvero di € \_\_\_\_\_.

ASU FC si rende disponibile a riconoscere il rimborso con cadenza mensile, con le

seguenti modalità \_\_\_\_\_.

L'ASU FC, al termine dell'anno di riferimento, provvederà ad erogare eventuale saldo della quota rimborso dei costi sostenuti secondo i criteri ed entro i limiti sopra descritti.

L'Ente dovrà presentare mensilmente un rendiconto, sottoscritto dal Legale Rappresentante, che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'Ente, al fine di verificare la coerenza con quanto richiesto a titolo di rimborso ad ASU FC.

Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile.

Lo schema di rendiconto, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà prevedere le voci di costo, distinguendo tra costi diretti del servizio e costi indiretti.

I costi indiretti dovranno essere imputati in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto per la co-progettazione ossia in percentuale corrispondente al rapporto tra totale dei costi diretti ed importo globale dei costi indiretti riferiti all'intera attività svolta dall'Ente.

Il rimborso non dovrà essere previsto in via preventiva né forfettaria.

Nel caso in cui verrà riscontrata una differenza tra l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e certificate nel rendiconto e quanto richiesto, si procederà a conguaglio.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

I rimborsi verranno riconosciuti previa attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Referenti aziendali.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal D.Lgs. n.231/2002.

## **Art. 12) - CONTROLLI DOCUMENTALI**

L'Ente si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che potrà essere consultabile in ogni momento dall'ASU FC:

- i curricula degli addetti ai servizi;
- la formazione periodica sostenuta;
- lo stato dei mezzi mediante un rapporto delle manutenzioni con l'indicazione delle date e del chilometraggio percorso per ciascun veicolo;
- le autorizzazioni relative ai veicoli (rispetto delle normative comunali, regionali e nazionali imposte dagli Enti Locali e dalla Motorizzazione - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi;
- riscontro dei rapporti relativi al sistema gestione qualità (rapporto di audit e delle verifiche ispettive, riesame, non conformità e osservazioni del processo...).

L'ASU FC darà tempestiva comunicazione all'Ente di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificandone le anomalie. Entro il termine assegnato, l'Ente, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'ASU FC.

## **Art. 13) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Ente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Ai fini della liquidazione del contributo, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a

\_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_),

presso:

**Banca** \_\_\_\_\_;

**Codice IBAN:** \_\_\_\_\_;

Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dall'Ente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

#### **Art. 14) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dalla vigente normativa, l'ASU FC ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Ente a mezzo PEC, la Convenzione, nei seguenti casi:

- a) Grave irregolarità e/o defezioni o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Ente di una o più prestazioni oggetto della Convenzione in argomento, senza giustificato motivo;

c) Grave inadempimento rispetto a quanto proposto dall'Ente nella relazione tecnica;

d) Gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l'ASU FC;

e) Cessione totale o parziale della Convenzione;

f) Violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

g) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;

h) Violazione da parte dell'Ente delle norme previste dai CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di istanza;

i) Irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del personale impiegato, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi;

l) Violazioni inerenti al rispetto delle norme di prevenzione sulla sicurezza nel luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza;

m) Invalidità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, della copertura assicurativa nel rispetto delle condizioni e nei termini prescritti;

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ASU FC.

ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'ETS che segue in graduatoria, con cui stipulare una nuova Convenzione, addebitando in entrambi i casi all'Ente inadempiente le eventuali maggiori spese

sostenute da ASU FC rispetto a quelle previste dalla Convenzione risolta.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione della Convenzione, verrà comunicato all'Ente inadempiente. Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà all'Ente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Ente inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata della Convenzione da parte dell'Ente senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione della Convenzione comporta la possibilità per l'ASU FC di procedere all'incameramento della garanzia e/o di applicare una penale ai sensi dell'art. 17 della presente Convenzione e/o di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. Cod. Civ., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro soggetto.

In caso di risoluzione o recesso della Convenzione prima della scadenza naturale, l'Ente ha l'obbligo di porre in essere ogni attività necessaria per assicurare lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità in favore dell'ASU FC, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento.

#### **Art. 15) – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'Ente mediante PEC.

ASU FC potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio de quo o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

#### **Art. 16) FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI**

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Ente, ASU FC, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione della Convenzione da parte dell'Ente in liquidazione, quanto la continuazione della stessa da parte dell'Ente subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, la Convenzione si riterrà risolta di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ASU FC di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

#### **Art. 17) - PENALI**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo riconducibile all'Ente, i servizi resi, attinenti alla co-progettazione, non siano conformi a quanto stabilito, ASU FC provvederà a contestare gli addebiti via PEC all'Ente, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 5 giorni successivi. In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte dall'Ente - a insindacabile parere di ASU FC - siano ritenute insufficienti, ASU FC provvederà ad applicare una penale come segue:

- Per gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti - penale

fino ad € 2.500,00 ad episodio;

- Per ogni inadempienza del personale addetto al servizio quali: inosservanza di disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi o irriguardosi nei confronti degli assistiti, del personale di ASU FC e/o verso terzi – penale fino ad € 300,00 ad episodio;
- Per ogni abbandono ingiustificato del servizio – penale fino ad € 2.000,00 ad episodio;
- Per ogni ritardo nel prendere servizio, senza copertura da parte del turno smontante – penale fino ad € 1.000,00 ad episodio;
- Per mancata comunicazione dei turni di servizio nei tempi previsti – penale fino ad € 100,00 ad episodio;
- Per l'utilizzo di un mezzo di soccorso che non rispetti i requisiti e la dotazione minima prevista e specificata o per mancata sostituzione del mezzo di soccorso in caso di avaria – penale fino ad € 1.000,00 ad episodio;
- Per incompleta dotazione minima delle attrezzature del PPI – penale fino ad € 1.000,00 ad episodio;
- Per mancata o carente effettuazione delle manutenzioni dei mezzi di soccorso secondo normativa (es. impianti ossigeno, tagliandi, revisioni, impianti luminosi o acustici non perfettamente funzionanti) – penale fino ad € 500,00 ad episodio;
- Per mancata o carente effettuazione delle manutenzioni delle attrezzature – penale fino ad € 500,00 ad episodio;
- Per mancata disponibilità/utilizzo o non conformità dei DPI/Divise – penale fino ad 200,00 ad episodio;

- Per carenze igieniche di locali/mezzi/attrezzature secondo le procedure ASU FC – penale fino ad € 200,00 ad episodio;
- Per mancata o non corretta compilazione nei termini previsti delle schede di soccorso/verbali di accesso/dimissione degli utenti – penale fino ad € 50,00 per ogni scheda;
- Per mancato rispetto del Piano di autocontrollo – penale fino ad € 50,00 per ogni episodio;
- Per mancata comunicazione della data dello sciopero programmato con anticipo di almeno cinque giorni – penale fino ad € 500,00 ad episodio;
- Per mancata stipula, da parte dei medici impiegati nei servizi di idonea copertura assicurativa di cui all'art. 9 – penale fino ad € 500,00 ad episodio;
- Per altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a quanto concordato l'ammontare della penale varierà in ragione della gravità, della numerosità e della frequenza della violazione riscontrata – penale da € 50,00 ad € 2.500,00 per episodio.

Le penali sono cumulabili.

Le penali dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario, entro 10 giorni dalla comunicazione di ASU FC.

Qualora il termine summenzionato non fosse rispettato ASU FC provvedrà a idoneo prelievo della garanzia che dovrà essere successivamente reintegrata dall'Ente entro 10 giorni dalla notifica di ASU FC, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 giorni dalla messa in mora senza esito.

Qualora le inadempienze siano considerate non gravi, cioè tali da non

compromettere la regolarità del servizio, ASU FC provvederà a contestarle formalmente all' Ente che, entro 10 gg solari consecutivi decorrenti dal ricevimento via PEC della nota di contestazione (termine che sarà ridotto in caso di motivata urgenza), sarà tenuto ad ottemperare a quanto richiesto e/o a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc. fatte in contraddittorio con il Responsabile del Servizio si intenderanno fatte direttamente all'Ente.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Ente, secondo le seguenti modalità:

- l'ASU FC segnala via PEC all'Ente l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- l'Ente ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'Ente non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'ASU FC comunicherà entro i quindici giorni successivi all'Ente le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

#### **Art. 18) – CESSIONE DELA CONVENZIONE, CESSIONE DEI CREDITI**

La Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

In caso di subentro nella Convenzione a seguito di modifiche giuridiche soggettive

l'Ente dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ASU FC, pena l'applicazione di apposita penale, allegandovi copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica.

In questi casi ASU FC procederà alla stipula della Convenzione con l'Ente subentrante, alle medesime condizioni, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

In ogni caso l'ASU FC si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o sulla garanzia fornita dall'Ente originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'Ente è intesa come rinuncia alla Convenzione senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dalla Convenzione e dalla vigente normativa in materia.

Non è ammessa la cessione del credito.

#### **Art. 19) - CONTROVERSIE**

In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della Convenzione è esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra Ente e ASU FC è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

#### **Art. 20) - RINVIO AD ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente alle norme riportate nell'Avviso, alle disposizioni vigenti comunitarie e nazionali, ed in particolare la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della regione Friuli Vnezia Giulia vigente nella stessa materia.

Le Parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").

**Art. 21) - DISPOSIZIONI FISCALI**

Il valore, ai fini fiscali, della presente Convenzione ammonta a €  
\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) I.V.A. inclusa come di legge.

La presente Convenzione è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

**Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale**, con sede legale in Udine (UD)  
– cap. 33100, Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100,  
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – il Direttore della S.O.C.  
Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi DE CET

con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_  
(C.F./P.IVA \_\_\_\_\_) – Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante

*Sottoscritto digitalmente*

.....  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, il Sig. \_\_\_, nato a \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante, dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 4), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19).

*Sottoscritto digitalmente*

.....  
.....



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 28/11/2025 13:28:47

IMPRONTA: 4E7077E6A98C639F46FB8F5E293A84DA2958468E51D2764041915A054E75B297  
2958468E51D2764041915A054E75B2971D3DC461CC6E6B7856FBAC4F0E88C44D  
1D3DC461CC6E6B7856FBAC4F0E88C44D0215E129C74B337BDB2444F190B39B99  
0215E129C74B337BDB2444F190B39B99015D1A1E0E653A87A2A9841AA54C4F34